SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA —

(N. 1181)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BROCCA, CASATI, CARELLI e ANDREOLI

(V. Stampato Camera n. 2164)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 6 febbraio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 febbraio 1985

Riconoscimento di taluni benefici economici a determinate categorie di docenti degli istituti d'istruzione di secondo grado

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e ai docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, già inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, in servizio alla data del 1º febbraio 1981, anche se cessati dal servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, che, a far data dal 1º febbraio 1981, abbiano maturato, rispettivamente, sedici anni di anzianità di servizio e più di diciotto anni di servizio, compete il beneficio previsto dall'articolo 4, terzo comma, del decreto

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Tale beneficio compete a decorrere dalla data di attribuzione della classe di stipendio conseguita al maturare di detta anzianità.

Il beneficio suddetto compete anche ai docenti indicati nel precedente comma, che maturino l'anzianità in esso prevista successivamente all'entrata in vigore della presente legge.